

# La Nuova Legge Anti-Trust in Cina

di Corrado Gotti Tedeschi

corriereasia.com

with the support of

PALAZZARI & Co.

HONG KONG - NEW DELHI - MILAN

a company participated by

T . I . P .  
Tamburi Investment Partners

© Corriere Asia Publishing Ltd.  
www.corriereasia.com – quaderni e approfondimenti

# LA NUOVA LEGGE ANTI-TRUST IN CINA

Corrado Gotti Tedeschi – Palazzari & Co.

## Indice

1. Introduzione.....	2
2. Gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina anti-trust.....	4
3. I passaggi controversi della nuova legge.....	14
4. Conclusioni.....	16

## 1. Introduzione

Dopo quasi tredici anni di lavori preparatori ed incessanti dibattiti in seno al Governo centrale, il 30 Agosto 2007 è stata infine promulgata in Cina la legge anti-trust o *Anti-Monopoly Law of the People's Republic of China* che entrerà in vigore il primo Agosto 2008. La legge suddetta rinnoverà, quindi, la disciplina corrente in tema di anti-trust, noto come *Regulations regarding the Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors* (in seguito anche “M&A Rules”), entrato in vigore nel settembre 2006<sup>1</sup>.

Sebbene le discipline relative alla concorrenza siano presenti in Cina fin dal 1980<sup>2</sup>, il governo cinese non si è mai dotato realmente di una legge anti-trust concepita ad hoc per colpire quei comportamenti non concorrenziali come l'abuso della posizione dominante, gli accordi di monopolio, e le concentrazioni.

A tal proposito, la nuova legge anti-trust di recente approvazione rappresenta sicuramente uno sforzo significativo da parte del governo cinese al fine di regolarizzare le attività di *Merger and Acquisition* (M&A) provvedendo conseguentemente a fornire un quadro legislativo più approfondito in tema di concorrenza, sempre più in linea con le normative in vigore in Europa e negli Stati Uniti.

Con riferimento alla disciplina attualmente vigente<sup>3</sup>(“M&A Rules”), la nuova legge anti-trust di distingue in quanto introduce, principalmente, due grandi novità:

---

<sup>1</sup> Per una breve ma esaustiva descrizione di questa legge si rimanda all'approfondimento del Corriere Asia “Le operazioni di M&A in Cina: normativa in vigore e fattori critici per gli investitori stranieri” (pag. 4).

<sup>2</sup> La prima normativa che regola la competizione in Cina risale al 1980, la “*Interim provisions on carrying out and protecting socialist competition*”, seguita dalla *Anti-Unfair Competition Law* del 1993 che tutelava prioritariamente il consumatore ma con primi cenni sul monopolio amministrativo.

<sup>3</sup> Le “*Regulations regarding the Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors*”.

- I. L'apposita costituzione di due nuovi organismi governativi con poteri regolatori: da una parte, *The Anti-Monopoly Enforcement Authority* (in seguito anche "AMEA") responsabile dell'applicabilità della nuova legge, mentre dall'altra, *The Anti-trust Committee* che sotto il controllo dello State Council sarà responsabile della pubblicazione di politiche sulla concorrenza nonché dell'interpretazione delle regole di attuazione previste successivamente all'entrata in vigore della normativa.

Ai sensi delle normativa corrente, invece, il ruolo chiave di Autorità di controllo sulle operazioni straordinarie tra cui quelle di M&A e di Private Equity spetta al Ministero Cinese per il commercio estero<sup>4</sup> (MOFCOM);

- II. Applicabilità della legge anche alle aziende cinesi: differentemente dalle "M&A Rules" correnti, la nuova legge anti-trust verrà applicata sia alle aziende estere sia alle aziende domestiche<sup>5</sup> con lo scopo quindi di disciplinare il mercato concorrenziale in Cina in modo uniforme.

---

<sup>4</sup> Sebbene dal testo delle *Regulations* si parli genericamente di "examination and approval organ", l'art.10 della legge in questione identifica esplicitamente il MOFCOM come organo chiave. Il MOFCOM è investito di un potere decisionale e discrezionale in base al quale rilascia le autorizzazioni di cui necessitano gli investitori esteri per procedere ad operazioni straordinarie.

<sup>5</sup> Definiremo a seguire come "azienda/e" sia le aziende estere che quelle domestiche.

## 2. Gli aspetti più rilevanti della nuova legge

Ai sensi dell'articolo 2., la nuova legge anti-trust intende colpire ogni comportamento monopolistico, legato sia alle attività economiche ed operazioni di business intraprese in Cina sia quelle condotte fuori dalla Repubblica Popolare Cinese, i cui effetti eliminano o limitano la concorrenza sul mercato locale.

In particolare, il comportamento di tipo monopolistico a cui fa riferimento la nuova legge riguarda le seguenti attività<sup>6</sup>:

- A. ACCORDI DI MONOPOLIO : divieto per le aziende presenti sul mercato di intraprendere determinati accordi di monopolio di tipo verticale e orizzontale<sup>7</sup> che limitino o eliminino la concorrenza;
- B. ABUSO DELLA POSIZIONE DOMINANTE: divieto per le aziende di abusare della loro posizione di mercato dominante o *dominant market position*;
- C. CONCENTRAZIONE: divieto per le aziende di intraprendere operazioni di M&A che possano influenzare il mercato concorrenziale;

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.12, si fa riferimento ad attività svolte da "natural person, legal person, or other organization that engages in the production or business of commodities or provides goods".

<sup>7</sup> L'accordo di tipo orizzontale è, notoriamente, quell'intesa raggiunta tra aziende concorrenti operanti nella stessa industria. Quello di tipo verticale consiste invece in un accordo/pratica attuato tra due o più aziende attive in differenti fasi della catena produttiva.

## A. ACCORDI DI MONOPOLIO

Con riferimento agli accordi di tipo orizzontale, la legge pone il divieto in capo alle aziende di intraprendere i seguenti accordi di monopolio tra di loro<sup>8</sup>:

- Fissazione del prezzo: accordi finalizzati a fissare o alterare il prezzo di beni o servizi;
- Limiti posti alla produzione o vendita: accordi per limitare la quantità di beni o servizi prodotti o venduti;
- Frazionamento del mercato: accordi atti a dividere il mercato della vendita o il mercato di approvvigionamento di materie prime;
- Restrizioni sulle *new technologies*: accordi per limitare l'acquisto di nuove tecnologie o nuove attrezzature o per limitare lo sviluppo di nuove tecnologie o nuovi prodotti;
- Boicottaggio congiunto: accordi finalizzati a rifiutare unitariamente una transazione;
- Altre tipologie di accordi di monopolio stabilite dalla AMEA<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda invece gli accordi di tipo verticale vietati dalla nuova legge, viene fatto riferimento a quelle attività che eliminino o limitino la concorrenza attraverso politiche di imposizione di un prezzo o del prezzo minimo al quale i beni devono essere rivenduti a terzi<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> La lista di divieti che segue è molto simile a quella prevista dalla legislazione europea.

<sup>9</sup> La *Anti-Monopoly Enforcement Agency* avrà il potere di definire altri "accordi di monopolio" ed altre forme di abuso della posizione dominante, e di conferire potere alle agenzie governative a livello provinciale e municipale per l'implementazione della nuova legge.

<sup>10</sup> Sono vietate anche altre politiche restrittive di cui si attenderà la definizione da parte dell'AMEA prima dell'entrata in vigore della legge.

Questi divieti focalizzati sugli accordi verticali ed orizzontali non si applicano, invece, nel momento in cui l'accordo stesso posto in essere tra aziende intenda salvaguardare legittimi interessi nel campo del commercio internazionale e della cooperazione economica internazionale o ancora in altre circostanze specificate dalla legge o dallo State Council.

Inoltre, i divieti sopraindicati non sono applicabili a quelle aziende capaci di provare che (i) gli accordi posti in essere non limitano seriamente la concorrenza all'interno di un mercato di riferimento o *relevant market*<sup>11</sup>, (ii) i consumatori finali possono condividere i benefici risultanti da tali accordi, (iii) uno qualsiasi dei seguenti obiettivi viene perseguito:

- Viene perfezionata la tecnologia o la ricerca e si sviluppano nuovi prodotti;
- Viene migliorata la qualità del prodotto, abbassati i costi, aumentata l'efficienza o viene unificata la specifica del prodotto, gli standard, o si effettua la ripartizione della specializzazione del lavoro;
- Aumento dell'efficienza operativa o rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI);
- Vengono realizzati benefici sociali come il mantenimento delle risorse, la protezione ambientale, ecc.;
- Capacità di alleviare una diminuzione significativa delle vendite o una sovrapproduzione marcata derivante da un'economia lenta.

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 12, trattasi di *relevant market* quel area merceologica o territoriale di riferimento all'interno della quale le aziende competono tra di loro per un certo periodo di tempo relativamente a beni o servizi specifici.

Si segnala che questi obiettivi sono simili a quelli posti in essere dalla legislazione anti-trust americana ed europea e rappresentano una sorta di esenzione promossa dall'AMEA al fine anche di determinare con maggior chiarezza quali proibizioni effettivamente imporre contro determinati accordi verticali o orizzontali attuati dalla/e azienda/e. La AMEA non prevede alcun meccanismo applicativo preliminare sul piano dell'autorizzazione anticipata con riferimento alla presenza di questi accordi. Le aziende non sono immediatamente soggette a divieto al momento della dichiarazione dell'accordo di monopolio, tuttavia dovranno essere pronte a dimostrare che tale accordo non ricada tra quelli proibiti dalla nuova legge<sup>12</sup> qualora la AMEA intervenisse ispettivamente<sup>13</sup>.

## **B. ABUSO DELLA POSIZIONE DOMINANTE**

Il concetto di “posizione dominante” a cui fa riferimento la nuova legge anti-trust appare generalmente conforme all'approccio convenzionale derivante dalla teoria economica. Per “*dominant market position*” viene intesa infatti quella posizione di mercato detenuta da un'azienda che permette alla stessa di controllare il prezzo o la quantità dei prodotti o di influenzare l'accesso al mercato di riferimento (*the relevant market*) da parte di altre aziende. L'abuso di posizione dominante attuato da un'azienda è soggetto a divieto da parte dell'AMEA concerne le seguenti attività:

- Vendita di prodotti a prezzi ingiustamente alti o acquisizione di prodotti a prezzi ingiustamente bassi;
  
- Vendita di prodotti a prezzi inferiori ai costi senza una ragione giustificabile;

---

<sup>12</sup> Sarà tuttavia possibile ricevere un'opinione informale da parte dell'AMEA stessa o da una delle sue filiali.

<sup>13</sup> Il ruolo della *Anti-Monopoly Enforcement Authority* verrà delineato maggiormente nella sezione “Concentrazioni” a pagina 7.

- Rifiuto di commerciare con un partner senza una ragione giustificabile;
- Restrizioni imposte alle controparti di una transazione richiedendo agli stessi di condurre l'operazione solo tra di loro o con altre controparti selezionate dall'azienda senza una ragione giustificabile;
- Applicazione di vincoli alle vendite o imposizione di altre condizioni commerciali non ragionevoli al momento del processo di trading con la/le controparti senza una ragione giustificabile;
- Comportamenti discriminatori sui prezzi verso controparti commerciali equivalenti o imposizione di altre condizioni commerciali senza apportare ragioni legittime;
- Altre forme di abuso di posizione dominante previste dall'AMEA sotto il controllo dello State Council.

In particolare, la nuova legge introduce una serie di fattori quantitativi nella forma di quote di mercato con l'obiettivo di definire maggiormente lo status di posizione dominante detenuto dall'azienda. A tal proposito, si veda la tabella in basso:

N. di aziende sul mercato	Quota di mercato indice di una posizione "dominante"
1	> 50%
2	> 66%
3	> 75%

Qualora l'azienda detenesse una quota di mercato inferiore al 10%, non verrà giudicata come azienda operante in una posizione dominante suscettibile di controllo da parte dell' *Anti-Monopoly Enforcement Authority*.

Tenendo presente tutte le possibili eccezioni del caso, dovute a fattori unici legati al tipo di mercato di riferimento nel quale opera l'azienda, resta da vedere con quale rigore verranno effettivamente considerati i fattori quantitativi illustrati nella tabella qui sopra. Inoltre, come sentenzia l'art.19 della nuova legge, le aziende che si trovano in suddetta posizione dominante non saranno soggette a penali qualora riescano a provare (a) che i vantaggi provenienti dalla concentrazione compensano gli svantaggi correlati<sup>14</sup>, (b) che la concentrazione è del tutto conforme al "*public interest*"<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Resta da stabilire con quali criteri vengono valutati gli effetti vantaggiosi/svantaggiosi della concentrazione in questione.

<sup>15</sup> Il concetto di "*public interest*" non è tuttavia definito dalla nuova disciplina anti-trust.

## C. CONCENTRAZIONE

Con l'entrata in vigore della nuova legge anti-trust, come sottolineato al punto II. dell'introduzione, il regime di controllo sulle operazioni di concentrazione<sup>16</sup> riguarderà sia le transazioni domestiche sia quelle estere. La revisione da parte delle autorità governative<sup>17</sup> per le operazioni straordinarie è stata introdotta per la prima volta in Cina nel 2003 con l'approvazione della *Interim Rules in Mergers and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors*, e rimpiazzata poi dalla legge corrente nel 2006, la *Regulations on Mergers and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors* ("M&A rules").

Differentemente dalla legge attuale<sup>18</sup>, la nuova disciplina anti-trust in tema di concentrazioni non prevede alcuna soglia di autorizzazione per quanto concerne la notifica preliminare da parte dell'azienda che deve dichiarare l'operazione presso la AMEA. Ai sensi della nuova legge, solo le concentrazioni che eccederanno determinate soglie stabilite dallo State Council saranno soggette a valutazione preliminare e quindi revisione da parte dell'AMEA. Sebbene tali soglie non siano evidenziate dalla disciplina, si attende che esse vengano stabilite dallo State Council prima che la legge entri a regime nell'agosto 2008.


La procedura di revisione della dichiarazione di concentrazione da parte di un'azienda si concretizza in due fasi, simili nell'approccio al regime in vigore negli Stati Uniti e in Europa. Un'operazione di concentrazione soggetta a controllo non potrà essere completata fino a quando l'AMEA non avrà revisionato la documentazione necessaria sottomessa dall'azienda e dato un riscontro entro 30 giorni (1° Fase) o 90 giorni (2° Fase) qualora l'autorità competente decidesse di posticipare la valutazione dell'operazione in questione. A seguire, uno schema che riassume l'iter procedurale.

---

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 20 della nuova normativa, il termine "concentrazione" viene definito come segue: (i) processo di fusione tra aziende, (ii) acquisizione del controllo di un'azienda attraverso quote di capitale o beni aziendali, (iii) acquisizione del controllo su un'altra azienda esercitando un'influenza decisiva sulla controparte ("*exercise decisive influence*").

<sup>17</sup> Il MOFCOM

<sup>18</sup> Secondo la "M&A Rules" vigente, sono previste delle soglie relativamente alla notifica di transazioni di tipo *onshore* e *offshore* che includono indici dell'azienda dichiarante quali: il fatturato, la quota di mercato e le attività finanziarie.



L'iter procedurale sopraindicato appare, per lo meno sulla base di una prima interpretazione data ai provvedimenti in materia, molto più indulgente verso gli investitori esteri che intraprenderanno attività straordinarie di tipo *offshore* in Cina. La legge attuale, la “M&A Rules”, richiede infatti una preliminare notifica da parte dell'investitore estero da sottoporre al MOFCOM prima ancora che venga dichiarata la concentrazione da parte dell'investitore.

La documentazione che l'azienda deve sottomettere all'AMEA con la supervisione dello State Council è la seguente:

- La notifica scritta;
- Una spiegazione circa gli effetti della concentrazione sul mercato di riferimento nel quale agisce l'azienda o *relevant market*;

- L'accordo di concentrazione;
- La relazione finanziaria e contabile dell'azienda, verificata da una società di revisione (*audit company*), relativamente all'esercizio fiscale precedente l'anno in corso;
- Altri documenti e materiale eventualmente richiesti dall'AMEA sotto il controllo dello State Council.

In conclusione, le novità introdotte dalla nuova legge anti-trust per quanto concerne il regime di approvazione delle operazioni di concentrazione rispetto alla legge corrente ("M&A Rules") possono riassumersi come segue:

- Il nuovo regime verrà applicato alle operazioni di M&A che coinvolgono sia aziende estere (*Foreign invested Enterprises* o FIE) sia aziende locali (*State-owned enterprises* o SOE, *Domestic Enterprises* o DE);
- La richiesta di notifica scritta da parte dell'AMEA è cruciale per finalizzare un'operazione di acquisizione. Come già accennato al punto 1.I., la *Anti-Monopoly Enforcement Authority* ricoprirà un ruolo chiave di tipo investigativo dal momento che beneficerà del potere di condurre ispezioni presso l'azienda "sospetta". Questo includerà l'esame, la copia o il sequestro di documenti aziendali e la verifica dei bilanci.

- Differentemente dalle “M&A Rules” che omettono ogni informazione relativa alle conseguenze legali di una mancata approvazione da parte dell’AMEA, la nuova legge vieta espressamente che si proceda con l’operazione di concentrazione senza aver prima ottenuto la notifica di approvazione<sup>19</sup>. A tal fine, la AMEA stabilisce delle penali<sup>20</sup> in caso di non conformità della dichiarazione fatta dall’azienda;
- L’iter procedurale di ottenimento dell’autorizzazione appare più snello e trasparente: differentemente dalla procedura prevista dalla “M&A Rules” in vigore<sup>21</sup>, il periodo di estensione indetto dall’AMEA in relazione alla dichiarazione dell’azienda può essere deciso in qualsiasi momento prima della scadenza dei 30 giorni (1° Fase). Inoltre, sebbene la AMEA detenga un certa discrezionalità<sup>22</sup> decisionale, il provvedimento obbliga l’autorità stessa a pubblicare e rendere noto per iscritto all’azienda le ragioni della proibizione.

---

<sup>19</sup> In pratica, l’operazione/transazione verrà sospesa fino a quando non si sarà ottenuto il nulla osta da parte dell’AMEA.

<sup>20</sup> Qualora fallisca l’ottenimento dell’autorizzazione della concentrazione, l’AMEA può sospendere la transazione e richiedere all’azienda/e di pagare un penale pari al 1 – 10% del totale del valore delle vendite effettuate durante l’anno fiscale precedente nonché la confisca del reddito illegale ottenuto con accordi di monopolio o abuso della posizione dominante. Tale penale può raggiungere il valore di RMB 500,000 (EUR 50,000).

<sup>21</sup> Ai sensi della normativa in vigore, infatti, l’eventuale estensione del periodo di valutazione della dichiarazione da parte dell’AMEA non può essere decisa prima dello scadere dei 30 giorni imposti rigorosamente.

<sup>22</sup> Discrezionalità nel selezionare determinate transazioni/operazioni il cui impatto è considerato benefico sull’economia.

### 3. I passaggi controversi della nuova legge

Nonostante siano presenti all'interno della nuova legge anti-trust alcuni passaggi oscuri e di difficile interpretazione (verranno elencati a seguire), è necessario premettere che – come nel caso delle discipline recentemente approvate – le regole di attuazione di suddetta legge verranno puntualmente forniti dallo State Council poco prima della sua entrata in vigore, il primo Agosto 2008. Come menzionato qui sopra, gli aspetti da chiarire sono i seguenti:

- Il tema riguardante la “*National security review*”: ai sensi dell’art. 31 della nuova legge anti-trust, le acquisizioni di aziende cinesi da parte di investitori esteri suscettibili di produrre effetti sulla sicurezza nazionale (*national security*) saranno soggette ad un controllo specifico da parte<sup>23</sup> delle autorità competenti chiamato “*national security review*”. Resta assolutamente poco chiaro quali siano le circostanze previste perché venga innescato questo regime di controllo “a parte” nonché quali siano le forme di concentrazioni intraprese dall’investitore destinate ad essere sottoposte a tale controllo (*review*). Secondo fonti governative, il prossimo passo da parte del governo cinese sarà quello di pubblicare una lista di settori chiave o aziende chiave nei quali la concentrazione da parte dell’investitore estero sarà soggetta alla *national security review*<sup>24</sup>. Ad ogni modo, questo fattore non rappresenterà una barriera agli investimenti esteri ma semmai implicherà da parte delle autorità governative un maggior controllo rigoroso su settori chiave dell’economia cinese quali<sup>25</sup>: armamenti, energia, petrolio/petrochimico, telecomunicazioni, carbone, aviazione, e *shipping*;

---

<sup>23</sup> Con riferimento alle “M&A Rules”, la nuova legge anti-trust esplicita che la cosiddetta *national security review* sarà aggiuntiva e comunque separata rispetto alla *anti-trust review* o regime di controllo sottoposto dall’AMEA.

<sup>24</sup> Questo può riflettere la preoccupazione da parte del governo cinese a fronte delle recenti e future acquisizioni di aziende statali cinesi o aziende con brand importanti da parte di investitori esteri. L’obiettivo sarà quello di fornire un controllo più rigoroso su certi settori/aziende chiave locali.

<sup>25</sup> Presumibilmente.

- Il mantenimento di un certo protezionismo: un altro aspetto ritenuto da molti analisti piuttosto controverso, riguarda l’affermazione secondo cui i settori industriali statali connessi all’economia nazionale e *national security* continueranno a beneficiare di un controllo da parte dello Stato<sup>26</sup>. Resta da verificare l’estensione del provvedimento in questione;
- Nessuna menzione sul rispetto della Proprietà Intellettuale (*Intellectual Property Rights*, IPR) salvo alcuni cenni riferiti all’utilizzo e sviluppo di nuove tecnologie<sup>27</sup>. La legge presenta, tuttavia, un provvedimento aggiuntivo (art.55) nel quale viene indicato che la disciplina anti-trust non si applicherà nell’ambito della protezione della proprietà intellettuale stipulata dalla *IP Law*, ma riguarderà piuttosto le azioni impicanti un abuso<sup>28</sup> dell’IPR con effetti restrittivi sulla concorrenza provocati dall’azienda. Anche su questo aspetto, si attendono dei provvedimenti di attuazione da parte della *Anti-Monopoly Enforcement Agency* (AMEA). La vaghezza di tale provvedimento riflette un problema comune riscontrato spesso al momento della promulgazione di una legge: il rischio che l’approssimazione mostrata su temi di questa importanza si prestino a manipolazioni a livello di interpretativo da parte dei dipartimenti governativi incaricati di stabilire regole amministrative dopo l’entrata in vigore della legge.

---

<sup>26</sup> Ai sensi dell’art. 7 “*Industries controlled by the State-owned economy and relied upon by the national economy and national security or industries implementing exclusive operation and sales in accordance with the law shall be protected by the State to conduct lawful operation by the undertakings. [...]*”.

<sup>27</sup> Si rimanda al punto 2.A (pag. 3) sugli accordi di monopolio.

<sup>28</sup> La Camere di Commercio UE e la Camera di Commercio Americana hanno espresso recentemente una certa preoccupazione in merito alla definizione data di “abuso dell’IPR” dalla nuova legge. Si teme infatti che tale provvedimento (art.55) possa giustificare in futuro le infrazioni all’IPR.

#### 4. Conclusioni

Dopo vari e poco soddisfacenti tentativi<sup>29</sup> da parte delle autorità cinesi di tutelare la concorrenza in modo concreto, il governo cinese ha infine deciso di dotarsi per la prima volta di una vera e propria struttura legislativa anti-trust. Ancora una volta, dimostrando uno sforzo notevole nel suo impegno a passare gradualmente da un'economia ancora pianificata e fortemente statale ad un'economia di mercato.

L'approvazione da parte delle autorità governative cinesi della nuova legge anti-trust in vigore dal primo agosto 2008 deve essere letta ed interpretata alla luce dei già numerosi passi in avanti compiuti da Pechino al fine di uniformare il proprio apparato economico e giuridico agli standard richiesti dai paesi occidentali<sup>30</sup>. I recenti provvedimenti promulgati dal governo cinese concernenti i contratti di lavoro (la *Labor Law*, in vigore dal 1 Gennaio 2008), le attività in franchising (le *Regulations on Administring Commercial Franchises*, in vigore dal 1 Maggio 2007), la proprietà privata (la *Property Rights Law*, in vigore dal 1 Ottobre 2007), ed infine il nuovo sistema di aliquote sul reddito delle imprese (la *Corporate Income Tax Law*, in vigore dal 1 Gennaio 2008) sono da ritenersi perfettamente lineari con gli impegni assunti dalla Cina in occasione del suo ingresso nel WTO nel 2001.

---

<sup>29</sup> Ci si riferisce in particolar modo alla legge approvata nel 2003, la *Interim Rules in Mergers and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors*, ed alla legge in vigore attualmente, la *Regulations on Mergers and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors* ("M&A rules").

<sup>30</sup> Secondo uno studio di Baker & McKenzie, dopo la promulgazione del nuovo iter procedurale per l'ottenimento dell'approvazione di una concentrazione, la Cina entrerà a far parte delle 80 giurisdizioni mondiali che seguono – più o meno – gli stessi criteri analitici anche se con diverse tempistiche e documentazioni richieste.

## Bibliografia

*The Anti-monopoly Law of the People's Republic of China*, State Council, August 30, 2007

*Regulations for Merger with and Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors* (“M&A Rules”), Policy Release, MOFCOM, August 8, 2006

*Interim Rules in Mergers and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors*, MOFCOM, 2003

Baker & Mckenzie, *China's Anti-Monopoly Law – New Ground Rules for Market Competition*, Antitrust and Competition, September 2007

Clifford Chance, *Chinese antitrust: Let the games begin*, August 2007

Allen & Overy, *At last! China's New Anti-monopoly Law is adopted*, 3 September, 2007

Lang Michener LLP, *Sleeping Giant Awakens: A Canadian View of China's Anti-Monopoly Law*, September 2007

Freshfields Bruckhaus Deringer, *Chinese anti-monopoly law moves closer to adoption*, Briefing, August 2007

Anderlini, J., *Investor fear over China monopolies law*, Financial Times, Asia Pacific, 30 August, 2007

Baker and Mckenzie, *China M&A – China Amends Foreign M&A Regulations*, Hong Kong/Beijing/Shanghai, 2006

Baker and Mckenzie, *China M&A – China Amends Takeover Measures*, Hong Kong/Beijing/Shanghai, 2006

Gubitosi M., Naronte G., Gotti Tedeschi C., Palazzari F., *Private Equity e M&A in Cina*, LCA Lega Colucci & Associati, PCO Palazzari & Co. – T.I.P. Tamburi Investment Partners, 16 Maggio 2007